

***I “BAMBOCCIONI” NELLA PROSPETTIVA GIURIDICA E PSICOSOCIALE, APPUNTI
PER LA COMPrensIONE DEL FENOMENO***

A cura di Marina Berruti, psichiatra psicoanalista- e di Giulia Facchini, avvocato a Torino.

Sommario:

- 1. Uno sguardo alla giurisprudenza di legittimità*
- 2. Le adolescenze prolungate o protratte nella prospettiva psicanalitica*
- 3. La “responsabilità” quale problema nodale e fulcro risolutivo nell’evoluzione delle
adolescenze protratte*
- 4. Fenomenologia delle adolescenze protratte*
- 5. Di fronte a vicende di adolescenze prolungate quali sono i rimedi che devono essere suggeriti
dagli avvocati e posti in atto sia dai genitori che dai giudici?*
- 6. Una buona notizia: la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio*

1) UNO SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

L’esame della giurisprudenza della Cassazione relativa ai presupposti ed alla durata del dovere dei genitori, separati o divorziati, di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni, rivela un’attitudine estremamente indulgente nei confronti dei ragazzi da parte degli ermellini.

Come vedremo, infatti, la Suprema Corte, anche quando i ragazzi hanno raggiunto - e di gran lunga superato - l’età in cui dovrebbero avere terminato un ciclo di studi, anche universitari, continua a porli a carico delle loro famiglie causando, come effetto indiretto, il protrarsi, a favore del genitore con cui i figli convivono, del diritto di abitare nella ex casa coniugale, seppure di proprietà o in comproprietà con il genitore non convivente ed onerato dell’assegno di mantenimento.

A ben vedere l’evoluzione della giurisprudenza degli ultimi dieci anni, non è andata, come si potrebbe immaginare in una epoca di recessione economica, in una direzione più restrittiva per i giovani, in modo da renderli al più presto autonomi ma anzi, al contrario, comparando le statuizioni degli anni novanta con quelle dal 2000 in avanti, vediamo che la Cassazione si è trasformata, su questo tema, in una “grande chiocchia” tesa a proteggere i più o meno giovani “pulcini”.

Con la sentenza n. 7990 del 2 settembre 1996, la Suprema Corte (senza peraltro discostarsi dalla giurisprudenza precedente) ha stabilito che: *“Costituisce principio affatto consolidato - qui ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene - che i genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 cod. civ., nel mantenimento dei figli divenuti maggiorenni qualora questi non abbiano ancora, senza loro colpa, un reddito tale da renderli economicamente autosufficienti; e che, perciò, l'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa automaticamente con la maggiore età, ma continua invariato finché i genitori (o il genitore interessato) diano la prova che il figlio ha raggiunto l'autonomia e l'indipendenza economica, oppure finché diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (v., da ultimo: Cass. 11 dicembre 1992 n. 13126, Cass. 3 luglio 1991 n. 7285, Cass. 29 dicembre 1990 n. 12212, Cass. 26 gennaio 1990 n. 475, Cass. 23 giugno 1988 n. 4373, Cass. 10 aprile 1987 n. 3570, Cass. 14 marzo 1984 n. 1862).*

Quanto all'onere della prova relativamente al raggiungimento dell'autonomia economica la sentenza citata aggiunge: *“Il principio, rapportato al tema relativo alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che il raggiungimento dell'indipendenza economica si configuri quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, sicché spetta al genitore che deduce la cessazione del diritto del figlio al mantenimento dimostrare che costui è divenuto autonomo ed autosufficiente, e non già all'altro genitore (od al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (così Cass. 29 dicembre 1990 n. 12212, Cass. 26 gennaio 1990 n. 475).*

Questo principio, in linea di massima condivisibile, ha trovato, però, delle applicazioni parossistiche se si considera che la Cassazione (vedi Cass. n. 9109 del 30 agosto 1999) ha sì revocato il contributo al mantenimento ad un figlio osservando che tale obbligo *“(...) non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite ma dovrà infine cessare per eventualmente riproporsi quale obbligo alimentare fondato su presupposti diversi”*, ma tale statuizione riguardava un ragazzo di ben trentacinque anni che: *“(...) all'epoca della decisione d'appello era ben lontano dal conseguimento della laurea in medicina nonostante frequentasse l'università da quindici anni”* osservando che il ragazzo *“(...) per colpevole trascuratezza o libera ma discutibile scelta non ha tratto profitto dalle concrete possibilità offertegli”*.

Nel 2002, un altro cedimento: con la sentenza n. 4765 del 3 aprile, la Cassazione, a proposito dei comportamenti colposi od inerti di un figlio per il quale la madre chiedeva la conferma del contributo al mantenimento, ha osservato, in linea generale: “(...) *che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alle capacità, al percorso scolastico universitario e post universitario del soggetto*” aggiungendo, però, che: “(...) *deve escludersi in via generale che vi siano profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini, ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quantomeno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia*”.

E' evidente che la Cassazione non tiene conto in questa pronuncia delle condizioni economiche globali e della prima grande crisi economica e finanziaria seguita, nel 2001, al crollo delle torri gemelle, che suggeriva, invece, di statuire che il figlio richiedente avrebbe dovuto tenersi il lavoro trovato, anche se non perfettamente adeguato al suo ruolo, riservandosi, semmai, di cercare, una volta sistematosi economicamente, una posizione lavorativa più consona alle sue capacità ed aspirazioni, senza andare ad ingrossare le fila di quei disoccupati che, con la crisi finanziaria del 2008, oggi anche economica (almeno nel vecchio mondo), impensieriscono non poco governi e grandi istituzioni oltre che le singole famiglie.

In un'ottica ancora più protettiva si colloca la pronuncia della Cassazione n. 1398 del 27 gennaio 2004. Qui i figli sono due, una figlia ventisettenne iscritta alla facoltà di fisica e un figlio trentenne diplomato in elettronica industriale che ha giustificato il suo non lavorare con problemi di salute psichica. La Suprema Corte, confermando il contributo al mantenimento liquidato per entrambi, ha affermato che la Corte di Appello che lo aveva sancito “(...) *ha infatti sottolineato che il figlio, benchè abbia compiuto i trenta anni e conseguito il diploma in elettronica industriale, è affetto da disturbi mentali che lo costringono periodicamente a ricoveri ospedalieri (...)*” e ciò senza considerare che proprio per le persone affette da handicaps o invalidità vi sono quote di posti di lavoro riservate per legge. Quanto alla ragazza la Cassazione si limita ad osservare che: “(...) *la figlia ventisettenne ancora non ha completato gli studi universitari e quindi non si è inserita nel mondo del lavoro*” senza valutare in concreto le ragioni di questo ritardo e la sua entità.

Di male in peggio ed a riprova di un atteggiamento sempre più “protettivo” e “materno” - nell’accezione che vedremo oltre - la Corte, con la sentenza 22.500 del 1° dicembre 2004, accogliendo il ricorso contro una sentenza della Corte di Perugia che aveva escluso dal diritto a ricevere il mantenimento due ragazze rispettivamente di trentaquattro e trentadue anni (!) per ” (...) decorrenza dei termini”, ha rinviato ad altra Corte, affermando che: *“Il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa retribuita, e' tenuto a fornire la prova che cio' dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengono offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da lui occupato (cfr. nn. 475/1990, 13126/1992, 8383/1996, 4765/02)”*. Quasi che non essere economicamente autonomi a oltre trenta anni non costituisca, di per sé, un fatto anomalo.

Consola, invece, la sentenza n. 12477 del 7 luglio 2004 che pare affermare (finalmente) principi che tutelano il diritto/dovere dei figli di diventare adulti e inserirsi a pieno titolo nella società smettendo di gravare sulle spalle dei genitori.

La sentenza afferma: *“E', infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (confr. nel complesso Cass. 28.6.88 n. 4373, Cass. 11.8.77 n. 3709 cit.) Ancora, non può omettersi di considerare come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre i limiti su indicati in favore dei figli conviventi e sedicenti non*

autonomi finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza allontanati dal nucleo familiare od altrimenti resi autosufficienti pur mantenendo la convivenza, si fossero successivamente trovati a versare in situazione tale da dover chiedere anch'essi, in termini legali, il sostegno dei genitori: gli uni, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'ammontare dello stesso, sia della presunzione del diritto con onere della prova delle circostanze negative a carico della controparte; gli altri, per contro, pur maggiormente meritevoli per aver tentato, sebbene senza fortuna o con esito positivo temporalmente limitato, la via dell'indipendenza economica, si troverebbero a dover invocare la normativa sugli alimenti, deteriore sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'entità dello stesso, sia della prova delle circostanze legittimanti a carico del richiedente secondo le norme comuni”.

La sentenza potrebbe rappresentare davvero una svolta ed una presa di coscienza della Suprema Corte se non fosse che questo principio di diritto non è stato pronunciato in una causa relativa alla revoca del contributo al mantenimento relativo ad uno dei tanti “bamboccioni” figli di separati, ma nella causa, proposta della curatela di un fallimento verso la figlia di un fallito defunto che le aveva, prima del decesso, versato una somma che il fallimento sosteneva fosse una donazione e, dunque, revocabile e la convenuta sosteneva fosse un contributo al mantenimento capitalizzato (!).

Sempre nell’indirizzo tutelante per i figli si pone la pronuncia della Cassazione n. 8221 del 7 aprile 2006 che ha riformato una sentenza della Corte di Appello di Trieste. La fattispecie era la seguente: in divorzio il padre aveva chiesto, tra l’altro, la revoca del contributo al mantenimento di una figlia, iscritta all’università e non in regola con gli esami. La Corte triestina, assumendo quanto all’assegno per la figlia che: “ (...) pur non essendo quest’ultima in regola con gli esami universitari apparisse tuttavia normale il raggiungimento della laurea in biologia tra il ventiquattresimo ed il venticinquesimo anno di età, nonché il successivo reperimento di un impiego da parte di un giovane laureato di tale genere, attorno al compimento del ventiseiesimo anno di età” riteneva di stabilire a questa data la cessazione dell’obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, restando parallelamente la casa familiare in godimento esclusivo alla moglie sino a quella data.

Soluzione ineccepibile e sensata - educativa, come vedremo oltre - e chiara che la Cassazione ha, invece, censurato affermando che la Corte di Trieste con la decisione: “ (...) *che costei sarebbe dovuta diventare autosufficiente al compimento del ventiseiesimo anno di età (la Corte) ha esonerato il padre dalla prova dell'estinzione dell'obbligazione da cui è gravato*”.

Ma no solo, nonostante vi fosse prova in atti che la figlia, al termine della durata ordinaria del ciclo di studi, era gravemente fuori corso, dovendo ancora sostenere circa la metà degli esami complessivi e segnatamente tutti gli esami del quarto e del quinto anno e cinque esami del terzo anno, censurava la sentenza impugnata sostenendo che: “ (...) *lo stesso giudice, affermando la “normalità” del raggiungimento della laurea tra il ventiquattresimo e il venticinquesimo anno di età ha omesso qualsiasi riferimento alla situazione concreta, ovvero alla facoltà di biologia frequentata dalla figlia laddove poi detto giudice, riconoscendo che dopo il conseguimento del diploma di laurea è necessario, per l'inserimento nel mondo del lavoro, un ulteriore periodo di tempo per sostenere concorsi o per espletare un tirocinio, è giunto in maniera del tutto illogica alla conclusione secondo cui un giovane laureato in biologia può reperire un impiego interno al ventiseiesimo anno di età, appartenendo invece alla sfera del notorio che, nel momento storico attuale, caratterizzato da una costante e crescente disoccupazione e da un blocco pressoché generalizzato dei concorsi pubblici, riuscire a trovare una occupazione, con il trascorrere di un solo anno dal raggiungimento della laurea è impresa ardua ed improbabile se non impossibile*”.

Ora ciò che ci si deve domandare è se questa costante e “protettiva” giurisprudenza sia ciò che serve ad affrontare il fenomeno delle adolescenze protratte, ma per farlo ci è parso che occorra sviscerare il fenomeno dei cosiddetti “bamboccioni” sotto il profilo psicosociale.

2) LE ADOLESCENZE PROLUNGATE O PROTRATTE NELLA PROSPETTIVA PSICANALITICA

L’“adolescenza prolungata o protratta”, e le difficoltà evolutive che vi sono sottese, è fenomeno che la psicoanalisi aveva iniziato a considerare già con la descrizione che ne diede per la prima volta

Siegfried Bernfeld (1923) in una relazione alla Società Psicoanalitica di Vienna, il 15 febbraio 1922. Dunque, per gli psicanalisti non è “cosa nuova”.

Ma è soprattutto dal 1954 che il problema viene individuato con maggiore precisione e focalizzato nei suoi termini di specifico problema evolutivo che però non riguarda più solo singoli casi ma un gruppo sociale nel suo insieme, e che talvolta manifesta veri e propri profili patologici.

Ad allora risalgono, infatti, i primi studi in materia di Peter Blos, noto psicoanalista americano, nato in Germania nel 1904, pioniere nello studio del fenomeno (i cui principali cardini teorici sono a tutt’oggi indiscussi) il quale, studiando un gruppo di studenti americani in un college, è stato colui che ha iniziato ad individuare una specifica tipologia psicologica a rischio, descrivendo i tratti di personalità che erano alla base di un “blocco evolutivo” che impediva ai giovani di diventare adulti, a prescindere da fattori esterni di carattere sociale, culturale od economico. Proprio per questo Blos aveva preferito adottare il termine di “protratta”, anziché quello più generico di “prolungata”.

Nel 1979, in un lavoro successivo, Blos sosteneva che il quadro psicologico sotteso “all’adolescenza protratta”, che aveva descritto nel 1954, era ancora valido, sebbene nei successivi 25 anni, negli Stati Uniti, la fenomenologia del comportamento fosse radicalmente cambiata (in quel momento la società comprendeva anche gli “emarginati” e gli “stili di vita alternativi”) e definiva l’adolescenza protratta come **“una statica perseverazione nella posizione adolescente che in circostanze normali è limitata nel tempo ed è per natura transitoria. Una fase di sviluppo che si ritiene debba essere lasciata alle proprie spalle dopo aver esaurito il suo compito, che diviene invece un ‘modo di vivere’”**.

Uno dei principali elementi patologici descritti da Blos era **l’incapacità di acquisire un preciso senso dei limiti**, ed in particolare **quello relativo all’interiorizzazione del senso del tempo**: in quei giovani, cioè, non c’era consapevolezza del fatto di dover fare i conti con il tempo, di dover organizzare la propria vita considerando che non potevano contare su un tempo “infinito”. Quelli che Blos descrive sono tutti ragazzi accomunati dalla impossibilità di fare delle scelte vere di vita perché – avendo delle personalità caratterizzate da tratti narcisistici – proprio per questo motivo presentano **difficoltà ad assumersi delle responsabilità**, finendo così spesso per proiettare gli insuccessi o le difficoltà sulla “sfortuna”, sul “sociale”, sul “destino” e via dicendo.

Pare interessante che già da parte di Blos venisse rilevata questa proiezione all'esterno della "responsabilità": perché è proprio la responsabilità, come vedremo più avanti, a costituire il vero e proprio perno nodale di tutto il problema.

D'altro canto va detto subito che poiché il problema delle adolescenze protrate è un problema "diffuso", possiamo pensare che questi adolescenti ci possono insegnare qualcosa su ciò che riguarda la società in toto.

Se da un lato gli adolescenti contemporanei manifestano caratteristiche che hanno fatto parlare di cambiamento in atto dei meccanismi di costituzione delle identità, dall'altro si è riconosciuta una radice di continuità con le generazioni precedenti. Come a dire, quindi, che i "nuovi adolescenti" hanno soltanto accelerato i segnali di trasformazione in atto nella società e nella cultura, rendendoli macroscopici. Essi sono quindi, in questo senso, i "segnalatori" dei fenomeni già presenti nella società con un certo anticipo rispetto alle altre categorie sociali o di età. Sono lo specchio attuale, talvolta drammatico, della realtà che è già in atto, ma che non appare con la stessa evidenza nei comportamenti dei soggetti con un'età maggiore o minore.

Quindi, le adolescenze protrate e il loro studio ci possono insegnare molto sul disfunzionamento e sulla "crisi dei contenitori psico-socio-affettivi" a partire delle loro famiglie e dei loro genitori in particolare - sulle loro prassi educative sui loro ruoli, le loro "imago" - su come essi si rappresentano e sono rappresentati dai figli (si veda il convegno *Adolescenza liquida*, del 2007, dedicato ai "nuovi adolescenti").

Anche in Italia, negli ultimi decenni, la comunità psicanalitica ha rilevato che – all'interno del gruppo delle adolescenze prolungate a patogenesi multifattoriale, **che sta comunque crescendo in modo nettissimo** – si è dovuto registrare l'allargamento esponenziale proprio delle adolescenze protrate descritte e "tipizzate" per la prima volta da Blos.

Da quindici-venti anni a questa parte, quindi, il problema dell'adolescenza protratta ha animato numerosi convegni sul tema, in cui gli psicoanalisti e gli psicologi dell'età evolutiva hanno messo sempre più in rilievo, anche se spesso inascoltati, quanto sia importante e determinante, nella causa di questo fenomeno "di massa", il "vuoto" creato dalla distruzione dei ruoli tradizionali di uomo e donna e, in particolare, dall'abbattimento progressivo della funzione paterna **che ha portato a una società caratterizzata da relazioni familiari e sociali regolate essenzialmente dalla funzione**

materna regressiva. Si parla qui di “funzione” materna o paterna, non per indicare qualcosa di legato al sesso biologico del genitore, ma per l’appunto della sua “funzione”, cioè *al ruolo che esercita.*

In termini estremamente semplificati possiamo dire che la funzione paterna ha a che vedere con il dare dei limiti, delle regole e in generale con il piano etico e normativo diritti/doveri (principio di realtà e sviluppo del senso di responsabilità), supplire alle carenze primarie attivando uno stato preoccupato secondario a quello materno (se deficitario) e, contemporaneamente, rappresentare l'elemento terzo separatore, intervenendo a separare la coppia madre-bambino dal legame simbiotico. Elemento dunque di fondamentale importanza in quei processi di separazione/individuazione che sono anche compiti e fasi specifiche dell'evoluzione dell'adolescente (non è un caso che tutti questi ragazzi non riescano ad operare in tempi ragionevoli una separazione dalla propria famiglia di origine e rimangano perciò in una situazione di dipendenza protratta che impedisce loro di giungere ad assumere – alla conclusione del processo evolutivo dell'adolescenza – l'identità di un giovane adulto autonomo!).

Il ruolo materno è, invece, più legato all'empatia, al soddisfacimento dei bisogni e dei desideri e all'accudimento e alla protezione del figlio. In che senso si parla quindi di “funzione materna regressiva”? **Nel senso che se la funzione materna non è equilibrata e completata dalla funzione paterna, diviene per forza di cose regressiva in quanto “iperprotettiva”.** Ecco perchè ci si è permessa di definire nel paragrafo precedente la posizione della Cassazione come una posizione “chioccia”

La maternalizzazione – e dunque la sempre maggiore indifferenziazione del ruolo di entrambi i genitori – ha portato ad una concezione basata principalmente “sul dare” ai figli, con una progressiva riduzione delle richieste, in un ottica più protettiva che evolutiva. Con una progressiva incapacità genitoriale a dare limiti, a dire dei “no” ai figli, a potersi contrapporre ai loro desideri, si è impedito loro di poter sviluppare una normale tolleranza alla frustrazione, e ad accettare il concetto e l'esperienza del “fare fatica” che è strettamente connaturato e legato ad ogni genere di vero impegno. Il che ha indubbiamente contribuito a “restituire” ai figli un'immagine di “bambino a vita” di “cucciolo” da proteggere da dolori, delusioni e avversità. Compresi i dolori che gli derivano necessariamente dal dover affrontare “da solo” la realtà.

La funzione paterna ha invece un compito più promuovente rispetto all'evoluzione, perché più volto a guardare, non tanto a ciò di cui il bambino ha bisogno, ma a ciò che egli è capace di fare e a come favorire le sue ulteriori e progressive acquisizioni di capacità; al ruolo paterno compete appunto di sostenere il figlio nella crescita delle sue capacità, ed in questo senso ha un compito prettamente evolutivo.

Il fatto che la società nel suo complesso - ed in questo senso la giurisprudenza ha davvero un compito importate - abbia smarrito il proprio compito di “funzione” paterna ha certo contribuito in misura determinante all'impressionante crescita del fenomeno delle adolescenze protrate e prolungate; ed è quindi senz'altro positivo che nella società in generale sembra che ci si stia (finalmente!) accorgendo del fenomeno: lo dimostra anche il fatto che da qualche tempo in qua si sia diffuso l'uso di un termine quale quello di “bamboccioni” che – seppur attraverso una definizione che non prende in considerazione cause né propone rimedi – ha l'indubbio pregio di registrare il fenomeno e di indicare che è esso è legato al permanere di uno stato di immaturità, di infantilismo e di “scarsa responsabilità”, in una età anagrafica che avrebbe dovuto aver ragionevolmente superato ormai quello stadio. **Perché va sottolineato che - se i singoli casi restano nell'ambito delle specifiche responsabilità degli individui che compongono quella particolare famiglia - solo da una “correzione di rotta” dell'insieme della società – che sappia davvero recuperare anche la “valenza paterna” della propria funzione – potrà scaturire un significativo ridimensionamento di questo preoccupante fenomeno sociale.**

3) LA “RESPONSABILITÀ” QUALE PROBLEMA NODALE E FULCRO RISOLUTIVO NELL'EVOLUZIONE DELLE ADOLESCENZE PROTRATTE

L'elaborazione teorica e l'esperienza pratica del lavoro psicanalitico con gli adolescenti ha individuato nella “responsabilità” il cuore del problema relativo ad ogni percorso evolutivo nell'adolescenza.

Sembra quindi essenziale, illustrare in breve come in ambito psicanalitico si sia giunti sia a porre il concetto di **responsabilità** al centro di un quadro teorico di riferimento sia a considerare la promozione del senso responsabilità quale obiettivo essenziale e prioritario di ogni tipo di intervento concreto.

Nella definizione di responsabilità sono contenuti diversi nuclei semantici.

Responsabilità come:

- (a) obbligo (impegno) derivante dalla consapevolezza di dover rispondere degli effetti delle proprie azioni e di assumere impegni;
- (b) obbligo di risarcire un danno (capacità riparativa);
- (c) garanzia, assicurazione, un modo di dare salvaguardia, di mettere al sicuro (protezione) (cfr. Codignola, 2000).

Il concetto di responsabilità, da un punto di vista psicologico, non coincide con la capacità di intendere e di volere. **La responsabilità è un atto soggettivo che implica la capacità di assumersi un impegno all'interno di un legame sociale riconosciuto, di riconoscere le conseguenze del proprio comportamento indipendentemente dalle proprie intenzioni e di essere disponibile a riparare errori commessi** (capacità di sviluppo della colpa e riparazione).

Nonostante la precoce fondazione emotiva (il senso di colpa si manifesta già prima del secondo anno di vita), e lo sviluppo dell'impegno scolastico in età di latenza, **è in adolescenza che la responsabilità come capacità di "rispondere" - cioè di assumere impegni, di prendersi cura e di riparare - ha un particolare incremento**, in relazione ai processi di separazione e all'acquisizione d'autonomia, con una progressiva competenza che viene riconosciuta socialmente sia attraverso l'imputabilità dei minori, a partire dai quattordici anni, sia con una serie di progressive attribuzioni di responsabilità dai quattordici ai diciotto anni (dal lavoro, alla patente di guida, alla possibilità di esprimere il voto).

Lo sviluppo puberale, in quanto implica l'assunzione di responsabilità del proprio sé sessuale, in rapporto alle conseguenze delle proprie azioni, in primo luogo nel concepimento, è il fondamento naturale all'acquisizione sociale di responsabilità: dalla responsabilità dei propri impulsi sessuali e aggressivi, al matrimonio come espressione sociale dell'assunzione del corrispondente ruolo affettivo, fino alla messa in atto del ruolo genitoriale.

Fra i numerosi psicologi e psicanalisti che hanno partecipato alla costruzione di un quadro di riferimento teorico, pare opportuno porre in particolare evidenza la fondamentale rilevanza di tutto

l'enorme lavoro pionieristico condotto da un lato dallo psicanalista dottor Tommaso Senise¹, e dall'altro dallo psicologo professor Gaetano De Leo².

¹ Nato nel 1917 a Napoli e morto a Milano nel 1996, Tommaso Senise si era laureato in Medicina e Chirurgia, lavorando poi per qualche anno presso la Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Napoli. Nel 1948 si era trasferito a Milano quale Assistente presso gli Ospedali Psichiatrici di Milano. L'anno successivo iniziò la sua analisi con Cesare Musatti. Nel 1952 passò a dirigere il Centro Medico Psicopedagogico dell'Ente Nazionale per la Protezione della Madre e del Fanciullo, cominciando quindi in quegli anni ad occuparsi di problematiche dell'età evolutiva. Dal 1957 divenne dirigente del Gabinetto Medico Psicopedagogico del Centro di Rieducazione per Minorenni della Lombardia del Ministero di Grazia e Giustizia, incarico svolto fino al 1978. Nel 1969 divenne Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana con funzioni di training. Ha inoltre condotto per lungo tempo corsi presso il Centro di Psicologia Clinica della Provincia di Milano diretto da Giovanni Carlo Zapparoli.

² Nato nel 1940 e morto nel 2006, Gaetano De Leo è stato ordinario di Psicologia sociale e giuridica all'Università di Bergamo; aveva precedentemente insegnato all'Università "La Sapienza" di Roma, dove per anni era stato docente di Criminologia e poi titolare di Psicologia giuridica dal 1989, anno di prima attivazione dell'insegnamento presso un Corso di laurea in Psicologia. Fu una tappa storica importante, perché solo alla fine degli anni Settanta si giunse allo sviluppo di una materia in grado di far interagire la psicologia con il diritto e con la giustizia. De Leo è stato uno dei principali interpreti di tale incontro. Nel 1977 viene aperta la Sezione di Psicologia giuridica all'Università statale di Milano e nello stesso anno attivato l'insegnamento presso la Scuola di specializzazione in Psicologia. Nell'anno accademico 1986-87 la Psicologia giuridica viene inserita negli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Psicologia e l'insegnamento reso attivo l'anno successivo. Gaetano De Leo ne è stato da allora titolare.

Proprio dal lavoro sull'imputabilità si è sviluppato, dai primi anni Ottanta, un interesse che sarebbe diventato centrale nel percorso dei suoi studi, quello sulla responsabilità. Tale questione è stata focalizzata con contributi teorici e progetti di ricerca empirica che hanno aperto un intenso e vivace dibattito soprattutto in Italia, ma anche all'estero, con importanti riscontri sul piano delle riforme legislative. Nel 1987, su nomina del Ministro Guardasigilli, Gaetano De Leo è stato membro della Commissione nazionale che ha redatto le Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, unico docente di discipline non giuridiche a farne parte. Già in passato, nel 1977, aveva partecipato ad una Commissione ministeriale per la riforma della giustizia minorile. Esperto all'interno degli Istituti Penali per i Minorenni, poi consulente nazionale del Dipartimento per la Giustizia Minorile, ha collaborato con il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale dei Magistrati per i Minorenni, ma anche con il Ministero della Giustizia spagnolo e l'Associazione dei Magistrati Minorili argentini. Ha sviluppato una rete di collaborazioni estere con le Università di Rotterdam, Saarbrücken, Barcellona, Londra; esperto dell'ONU per un progetto rivolto ai "bambini di strada" in Argentina e in Uruguay e per la collaborazione con il *Center for International Crime Prevention*, ha contribuito alla definizione e allo sviluppo del progetto transnazionale che ha portato alla creazione del Centro Europeo di Studi sulla devianza e sul disagio minorile con sede a Nisida (Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile).

Ha fatto parte di numerose Commissioni ministeriali ed interministeriali: fra le altre, quelle per lo studio del rischio psicologico-sociale in età evolutiva (Ministeri della Ricerca

I loro contributi teorici e clinici sono stati determinanti a rivoluzionare il concetto attuale della pena in ambito minorile; e hanno contribuito a individuare come nodo centrale dello sviluppo della persona proprio il concetto di responsabilità.

D'altra parte, sembra fondamentale sottolineare che anche il concetto di maturità è collegato alla responsabilità. Nel pensiero del dottor Senise, **la maturità è definita come “risoluzione del conflitto tra libertà e responsabilità”**. Ove solo all'interno della risoluzione di questo conflitto si può avere una “libertà responsabile”, in un'ottica di crescita della persona fondata sulla consapevolezza di sé.

Un ulteriore elemento che pare dover sottolineare con forza riguarda il fatto che, in ambito di responsabilità penale, un punto cardine del pensiero del professor De Leo era proprio quello di “lavorare” in chiave di responsabilità. Perché in questo egli individuava l'unica strada percorribile per “*promuovere risorse e occasioni di cambiamento nell'ottica di una costruzione attiva di processi evolutivi e scelte*”.

In quest'ottica, dunque, ogni fattore che promuove un incremento della responsabilità diviene un intervento promotore di cambiamento e di maturità della persona. Al contrario ogni fattore che agisce come deficit della sua evoluzione, contribuirà al suo mancato sviluppo. Andranno dunque individuati nell'area del deficit quei fattori che hanno contribuito al suo mancato sviluppo.

4) FENOMENOLOGIA DELLE ADOLESCENZE PROTRATTE

Sulla base del lavoro clinico degli analisti pare di poter descrivere quelli che sembrano essere gli “stili” più frequentemente rappresentati, partendo dalle storie di vita che i pazienti, i ragazzi stessi o i loro genitori che, spesso di medio o buon livello socio culturale, giungono negli studi degli analisti, “confusi” sul da farsi, come se si fossero improvvisamente “svegliati” trovandosi in casa un figlio che devono mantenere perché disoccupato ancora a 26, 27 o 30 anni.

I genitori spesso sono disperati perché non riescono a trovare il modo “giusto” di comportarsi, oscillando drasticamente dal lassismo più totale del giorno prima (*eppure gli ho lasciato fare tutto*

scientifico e degli Affari sociali), per lo sviluppo degli interventi sociali (Ministero della Solidarietà sociale), per la prevenzione del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari sociali).

quello che voleva), all'espulsione immediata del giorno dopo, quando "si svegliano" (*lo butto fuori casa*).

Sono storie di ragazzi che all'incirca si possono descrivere così: sono spesso "partiti bene", senza deficit intellettivi che ne abbiano ridotto o compromesso lo sviluppo cognitivo. Ma che poi "inspiegabilmente" sembrano perdersi nella fase di passaggio dall'adolescenza alla maturità.

Storie di ragazzi che si descrivono spesso come persone che detestano la noia, la *routine*, l'eccesso di responsabilità, le banalità, e sognano una vita avventurosa, libera, piena di amicizie, di amore e di divertimento, ma non riescono a concretizzare le loro aspirazioni; che cercano lavori creativi e si limitano a vivere alla giornata senza fare alcun "serio" progetto per il futuro.

In altri termini, sanno cosa non vogliono, ma non cosa vogliono.

Sognano "vite eccitanti" e fanno spesso uso di sostanze (droghe e/o alcool) anche se non si configurano come vere e proprie condotte tossicomane.

Intanto gli anni passano e la vita rimane quella di sempre: abitano con i genitori o in famiglie monoparentali, se i genitori dai quali dipendono economicamente sono separati, fanno qualche lavoretto giusto per pagarsi gli sfizi, magari provano a dare qualche esame all'università (senza troppa convinzione). Cambiano spesso facoltà perché non trovano niente di "adatto" a loro o che li interessi a sufficienza. D'altro canto, non impegnandosi a fondo nello studio, si precludono la possibilità di trovare qualcosa che potrebbe magari interessarli davvero e su cui costruirsi delle prospettive di vita più precise e concrete.

E intanto sognano che un giorno "succederà qualcosa", o avranno una grande idea, e la loro situazione si sbloccherà e il mondo capirà finalmente quello che valgono.

Oppure hanno sogni e aspirazioni, ma questi sono "vaghi e confusi": un mese vogliono aprire "un bar a Cuba", il mese dopo pensano di riprendere l'università, il mese dopo hanno già abbandonato l'idea di continuare gli studi e sognano una carriera nel mondo dello spettacolo. Spesso, nei progetti "dell'adolescente cronico" c'è un elemento di fuga dalla realtà: si privilegiano certe carriere (per esempio, carriere artistiche o nel mondo dello spettacolo) a volte non tanto per amore dell'arte, o perché si hanno reali talenti, ma piuttosto per un desiderio di distinguersi dalla massa e di scegliere un ambito lavorativo in cui non valgono "le solite regole" di un normale lavoro. Si è attratti da un certo tipo di carriera non perché interessa in se, ma perché si immagina che si sarà esonerati dalle

regole, dall'obbligo di essere puntuali, di vestirsi in un certo modo, di fare la gavetta, di obbedire agli ordini di un capo.

In altre parole, si sogna di poter fare quello che si vuole, come lo si vuole e, nel migliore dei casi, di ottenere in breve tempo, grandi soddisfazioni e/o facili guadagni. Ma quando il sogno, anche quello di diventare un artista, si scontra con i limiti della realtà, quando si devono contemplare le "difficoltà" o/e la fatica o il rischio connesso al progetto, cambiano "sogno".

Ma cosa è sotteso a questo "inspiegabile arresto"? In ambito psicodinamico, la difficoltà a crescere di queste persone – come già detto – è nota da molto tempo.

Essa si situa in quella difficile fase che è l'adolescenza, all'interno di quei processi fondamentali di separazione-individuazione fase-specifici.

Nel passaggio dalla pubertà all'età adolescenziale i ragazzi escono da uno stato di indifferenziazione, operano delle distinzioni (separazione) tra sé ed i genitori e iniziano ad interrogarsi su "chi sono io, chi sei tu" (individuazione); iniziano così a delinearsi come personalità individuate, sempre maggiormente definite. In termini molto semplificati si potrebbe dire che iniziano a "farsi il ritratto" da soli e che saranno tanto più "sani" quanto più il "ritratto mentale" che fanno di se stessi sarà corrispondente a quello che sono davvero. Tanto più, cioè, saranno consapevoli della loro identità reale. Le anoressiche, per esempio, "si fanno un ritratto mentale che non corrisponde affatto alla realtà". Si vedono e si sentono grasse perché si rappresentano così. Ma sappiamo bene che non è certo così. Inoltre questa capacità di "farsi il ritratto" è connessa alla capacità riflessiva (vedremo dopo).

Non vi è dubbio che l'adolescenza protratta (in assenza di altri tratti psicopatologici specifici) così come delineata sia connessa con il problema delle **personalità narcisistiche** (dunque il problema sarà tanto più grave quanto più è grave il narcisismo sottostante, e dunque varierà da individuo a individuo) come ampiamente dimostrato dalla enorme letteratura che vi è in merito (dibattiti, congressi ecc...).

Si ha cioè un **arresto evolutivo** proprio nella fase sopra descritta. Di cosa si tratta? Del fatto che è come se questi adolescenti arrestassero la loro evoluzione perché non vogliono e/o non possono "farsi il ritratto"; lo lasciano così nebuloso, indefinito. Questo perché nelle personalità narcisistiche uno dei maggiori problemi è accettare di avere dei limiti. È nel "definirsi" che si fonda il senso della

nostra identità, a mano a mano che si vanno delineando anche le capacità e le incapacità che scopriamo di avere, le attitudini che ci sono o non ci sono, la difficoltà di verificare cosa sappiamo fare o cosa non sappiamo fare. Ma l'adolescente con tratti narcisistici, nel momento in cui si scopre diverso da come si è pensato e deve definire la sua identità, sente questo come un "impoverimento" narcisistico che determina quindi un rallentamento della sua evoluzione verso l'identità: si arresta cioè quella spinta progressiva che, normalmente, conduce l'adolescente allo stato adulto e maturo. In altri termini è come se queste personalità tenessero dentro di sé un aspetto molto infantile di onnipotenza, dove basta che decidano di diventare qualcosa o qualcuno, e questo si realizzerà, senza fatica e senza intoppi.

Non considerano, dunque, l'aspetto reale, ma si muovono al contrario cercando di mantenere l'immagine di loro stessi: una immagine idealizzata e non realistica. Questi adolescenti tirano in ballo (cosa anche vera in molti casi) che "non c'è lavoro"; ma il vero problema è che in moltissimi casi che arrivano in consultazione il non trovare lavoro corrisponde alla finalità psichica **di "aggirare" le scelte per tenersi "aperte" ipotetiche fantasie più o meno grandiose.**

Proprio per poter mantenere di se stessi un'immagine "totipotente", nel senso del mantenimento di una indefinita aspettativa interna di poter diventare "qualunque cosa" un giorno, un domani, questi ragazzi sono pronti a rischiare di diventare degli "studenti a vita", sempre alla ricerca di qualche corso o situazione che metta in luce talenti misteriosi rimasti fino a quel momento nascosti.

Dunque, è una patologia che ha effettivamente a che vedere con una difficoltà a passare dai sogni ai progetti, proprio perché nel progetto - che è reale - si devono fare i conti con le proprie autentiche capacità o incapacità. Oppure si esprime con l'incapacità a rinunciare ad un progetto perché non si possono fare i conti con le proprie incapacità.

Perché cercare davvero un lavoro vuole anche dire istituire un confronto, nella realtà, tra quelle che si pensano essere le proprie capacità e quelle che poi si erano realmente acquisite, e che possono davvero risultare "spendibili" nella realtà sociale cui ci si trova di fronte in un determinato momento storico.

Il problema, dunque, deve essere completamente ribaltato, il più delle volte. **Si tratta cioè di ridimensionare completamente le aspettative, perché non sono realistiche e aiutare i ragazzi a riformulare completamente il loro progetto esistenziale perché altrimenti non troveranno mai**

quello che vogliono e non riusciranno mai ad avere una autonomia economica; per loro, in questo modo, rischia di aprirsi una prospettiva che li porta a situazioni di disadattamento; e ciò, guardando non solo al singolo caso, ma al fenomeno in generale e alla sua consistente portata, al grande pericolo di un ineludibile aumento dei comportamenti antisociali.

Detto questo – **definita cioè l'adolescenza protratta come una patologia del limite (nel senso di non saperseli dare)** che si manifesta sul piano del comportamento come una tendenza all'immobilismo e al mantenimento dello *statu quo* – pare importante rivolgere particolare attenzione al fatto che anche il tempo è un limite.

L'acquisizione della temporalità - che pare essere il problema di tutti i protagonisti dei giudizi di cui si è trattato nella prima parte, ragazzi che hanno intorno ai trent'anni e ancora o non hanno terminato gli studi universitari o comunque non hanno ancora trovato una collocazione lavorativa infatti, oltre ad essere un fondamentale fattore evolutivo fase-specifico del processo di crescita dall'adolescenza all'età adulta è **proprio un aspetto che nelle personalità di questi ragazzi risulta compromesso.** L'adolescente protrato nega il tempo, si illude che l'adolescenza sia infinita, si irrita se “lo si stringe sui tempi”, bloccato nel suo immobilismo che cerca in ogni modo di preservare anche sostenendo che sta facendo altri corsi, cercando nuove opportunità, che non trova lavoro, e via dicendo.

Mettere dei fini temporali alla realizzazione di qualunque progetto evolutivo del proprio figlio è, dunque, essenziale e in questo senso occorrerebbe che i genitori fossero accompagnati e non ostacolati dalla magistratura. Un concetto “cardine” educativo che sembra, insieme a tanti altri, essersi misteriosamente “perso per strada” nel giro di poco più di una generazione.

Due comportamenti che apparentemente sembrano molto distanti, come per esempio quello di un ragazzo che si pone obiettivi al di sopra delle sue capacità e fa progetti ambiziosi che dunque non riesce mai a realizzare, e il ragazzo che vive alla “giornata” senza porsi apparentemente “grandi obiettivi”, possono avere psichicamente lo stesso assetto mentale e avere entrambi in comune sicuramente il problema del senso del limite del tempo.

Quando un ragazzo ha l'ambizione di “sfondare” o ottenere “grandi obiettivi” è di fondamentale importanza che tenga in considerazione dei limiti temporali entro i quali conseguirli, perché se non sono conseguiti entro un periodo ragionevole e congruo rispetto allo scopo, (in questo senso le

facoltà universitarie hanno correttamente organizzato le singole materie distribuendole con i relativi esami negli anni di durata del corso) bisogna che si fermi a pensare che qualcosa non ha funzionato, che c'è qualcosa nel progetto che aveva abbozzato su cui riflettere, che gli permetterà di riconsiderare la validità o meno degli elementi che sono in gioco. Cambiare un progetto non è un fallimento; al contrario sarebbe un fallimento non portarlo mai a termine o non riuscire a portarne a termine nessuno (fallendo così davvero nella vita).

E se l'adolescente o il ragazzo perde il senso del tempo o non lo ha sviluppato a sufficienza devono essere gli adulti a "ricordagli" e a insegnargli - ponendo dei limiti - che esso esiste. Perché stare nel tempo vuole dire stare nella realtà.

I bambini non nascono con il senso di realtà, ma devono essere **educati alla realtà, alla consapevolezza di se stessi e alla responsabilità.**

Dunque, dare dei limiti temporali e dire al primo dei due tipi di ragazzi sopra descritto «*basta, adesso devi rivedere il tuo progetto e le tue ambizioni*», o dire al secondo «*basta, devi fare una scelta e devi concludere*», non deve essere inteso come qualcosa che "limita e blocca" le sue possibilità evolutive e la sua libertà. Al contrario. Significa esercitare una spinta e una leva evolutiva perché mette entrambi nelle condizioni di dover fare i conti con la realtà che è anche quella del tempo che passa ed ad uscire da uno **stato di immobilismo**, impedendo ai figli di correre il rischio di non arrivare a nessun traguardo.

Sarebbe un grave danno per i figli se i genitori li lasciassero "cullarsi nell'illusione" che l'adolescenza duri all'infinito. I figli possono crederlo, ma un genitore sa che non è così e che la vita non offre possibilità illimitate e opportunità infinite: ci sono vincoli temporali, economici, legati al mondo del lavoro; soprattutto, un genitore sa che ci si "ritrova adulti" quasi all'improvviso, e magari anche in là con gli anni; che ciò accade sempre, e comunque; sopraggiungendo molto prima di quanto tutti quanti s'aspettino in nome della falsa credenza che l'adolescenza possa essere interminabile.

Occorre poi che sia i genitori che i magistrati tengano conto che l'inutile trascorrere del tempo porta i ragazzi a perdere molte delle facilitazioni previdenziali sancite dallo Stato, occorre rammentare, ad esempio, che il contratto di apprendistato ed il contratto di inserimento (estremamente favorevoli per il datore di lavoro e, dunque, buona via di ingresso nel mondo del lavoro) sono invocabili sino

all'età di 29 anni del lavoratore. Vi è poi un altro elemento affatto secondario che emerge dalle vicende relative alle sentenza sopra citate che è quello della separazione o divorzio dei genitori dei “bamboccioni” che porta, in queste vicende, che essendo relative al diritto al mantenimento contrappongono in realtà i due genitori, a vedere che l'uno, quello che deve pagare, invoca l'esenzione dal pagamento – spesso anche - a scopo educativo, mentre l'altro, in un copione sempre uguale, “protegge” il figlio garantendogli un tetto e una assistenza economica a oltranza.

Occorre allora anche domandarsi quanto un “cattivo divorzio” possa influire su un fenomeno che comunque non riguarda sole le famiglie disunite.

Soccorre qui una sentenza che sembra emblematica. La Cassazione nella decisione n. 951 del 18 1 2005 prende in esame la seguente fattispecie: un padre chiede la revoca del contributo al mantenimento per una figlia da tempo maggiorenne che viveva a Perugia con la madre, non aveva completato gli studi ed aveva rifiutato un impiego in banca a Milano che il padre si era offerto di procurarle.

La madre si difendeva affermando che la ragazza si era dovuta occupare dell'assistenza della nonna in età avanzata e della madre malata, e che, comunque, non avrebbe accettato l'invito del padre a trasferirsi a Milano per lavoro, in quanto aveva con lui pessimi rapporti, dato che lo stesso aveva formato una nuova famiglia.

Il Tribunale confermava quindi l'assegno a carico del padre per il suo mantenimento. La Cassazione, confermando la sentenza di appello che invece lo aveva revocato osservava: *“che il mancato raggiungimento dell'autonomia economica andava attribuito a colpa della ragazza che fin da data anteriore alla malattia della madre avrebbe potuto conseguire il diploma di laurea comunque sostenere un maggiore numero di esami”*, in ordine poi alla non a accettazione del posto di lavoro proposto dal padre la Corte osservava: *“(…) che si trattava di una banca di rilevanza nazionale cosicché la figlia dopo un iniziale periodo di lavoro a Milano avrebbe potuto cercare di rientrare a Perugia dove esistono sedi della banca stessa”*. Ma ci si domanda: che cosa impedisce, in questo come in altri innumerevoli casi simili, di fare sì che i due genitori , ancorchè separati, agiscano insieme per fare uscire i loro figli da una adolescenza prolungata e ne promuovano l'inserimento produttivo nel mondo del lavoro?

5) DI FRONTE A VICENDE DI ADOLESCENZE PROLUNGATE QUALI SONO I RIMEDI CHE DEVONO ESSERE SUGGERITI DAGLI AVVOCATI E POSTI IN ATTO SIA DAI GENITORI CHE DAI GIUDICI?

Porre un limite temporale (oltre che ridefinire un progetto realizzabile) **pare la chiave di volta**. In questa ottica tenendo anche conto dei tempi della giustizia - ed in particolare di quelli necessari ad ottenere una sentenza nelle giurisdizioni superiori - occorrerebbe, a parere di chi scrive, ribaltare la prospettiva e **sollecitare i Tribunali a giudicare - e gli avvocati a trattare - in base ad una presunzione** (quella proposta dalla Corte di Trieste, ad esempio) **secondo la quale il diritto al mantenimento dei figli dura sino ai ventisei anni (semprechè questi abbia frequentato l'università) o prima se ha concluso solo studi superiori.**

Occorre infatti osservare che, decorso tale lasso di tempo i figli non restano in ogni caso senza tutele. In base alle norme sugli alimenti infatti essi potranno sempre agire nei confronti dei genitori ma innanzitutto divenendo loro stessi legittimati attivi -e quindi responsabili della loro azione sia in senso materiale che nel senso psichico sopra indicato- (con il vantaggio tra l'altro di non fomentare le conflittualità legate alla titolarità dell'azione in capo ai due genitori ex coniugi) e con limiti di prova, correttamente, più rigorosi sia del loro stato di bisogno che della impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di una attività lavorativa.

Infatti: *“ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda dovrà essere rigettata”* (Cass. n. 21572 del 6 ottobre 2006).

6) UNA BUONA NOTIZIA: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nell'impossibilità di reperire il testo del decreto di archiviazione della denuncia per *“inottemperanza all'ordine del giudice”* presentata nei confronti di un padre che aveva smesso di versare gli alimenti, si riportano qui i fatti, come pubblicati dal *“Corriere.it”* del 17 giugno scorso a firma del giornalista Claudio Del Frate:

“Alla seconda bocciatura il padre ha preso una decisione drastica: «Basta, non ti darò più un soldo». Stop dunque ai 1.000 euro al mese che uno studente diciannovenne in un istituto tecnico di Gallarate incassava mensilmente dal genitore. Quei soldi gli erano dovuti per legge poiché padre e

madre di Roberto, questo il nome del ragazzo, sono separati dal 2006 e la somma rappresenta l'assegno di mantenimento. Il padre si è preso una denuncia penale, ma, a sorpresa, la magistratura di Busto Arsizio - competente per territorio - ha **cestinato l'esposto perché nel gesto di quel papà spazientito non ha visto «l'intenzione di violare degli obblighi, ma al contrario quella di aiutare il figlio a maturare».**

Il tormentone sui «bamboccioni» e su una generazione afflitta dalla sindrome di Peter Pan si arricchisce di un nuovo capitolo: mentre in passato i giudici avevano sancito il dovere dei genitori di mantenere i figli anche «over 30» quando i pargoli non hanno ancora l'autosufficienza economica (un anno fa a Bergamo il caso più recente), stavolta la magistratura si è ispirata a un criterio differente: vedersi chiudere il rubinetto dei quattrini può essere uno stimolo a crescere. La vicenda di Roberto, sul cui sfondo c'è quella di un divorzio piuttosto conflittuale tra due ex coniugi è raccontata nelle carte che negli ultimi mesi sono finite in tribunale a Busto Arsizio; l'ultima di queste è un decreto con cui il gip Nicoletta Guerrero ha definitivamente archiviato il procedimento contro il padre del ragazzo accusato di inadempienza a un provvedimento dell'autorità giudiziaria (la sentenza di divorzio che imponeva appunto il versamento mensile dei 1.000 euro).

Lo «strappo» risale all'estate del 2009 quando, visto il non brillante rendimento scolastico del ragazzo, il padre, imprenditore, gli scrive una lettera in cui gli consiglia di trovarsi un lavoro «finalizzato a un futuro dignitoso per chi, alla tua età, deve essere considerato un uomo». Di più, il padre non si dice più disposto a versare quell'assegno «al buio», come se fosse una sorta di «pensione anticipata». Intenzione mantenuta, tanto che è Roberto a denunciare il padre. «I toni utilizzati - scrive nell'esposto l'avvocato Tatiana Ruperto, che assiste il giovane - apparentemente finalizzati a scopi educativi violano il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli dettato dalla Costituzione ». La denuncia finisce sul tavolo del pubblico ministero Luca Gaglio, il quale però non intravede reati nello stop all'assegno di mantenimento.

Il padre, scrive il pm, «pare mosso dall'intenzione di stimolare la crescita del figlio, bocciato per due volte di seguito, prospetta al ragazzo una serie di opzioni di crescita e nel dichiarare di non corrispondere più la somma ne enuncia i motivi e manifesta la propria disponibilità ad aiutare il figlio in diversi modi». Quindi «non può affermarsi che sia mosso dall'intenzione di violare degli obblighi, ma al contrario da quelli di aiutare il figlio a maturare».